

## REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e  
della Pesca Mediterranea*

**Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale**

STAGIONE VENATORIA 2018 /2019

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA

ISOLA DI USTICA

L'ASSESSORE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

**CONSIDERATO** che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, al punto 3.9 misure di salvaguardia ai sensi del D.P.R 357/97 e ss.mm.ii., per l'area esterna al sito di

interesse comunitario ricadente nell'isola di Ustica non prevede divieti o limitazioni sulle specie di fauna selvatica che possono essere oggetto di esercizio venatorio;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, al punto 3.9 misure di salvaguardia ai sensi del D.P.R 357/97 e ss.mm.ii., per l' area interna al Sito Natura 2000 ITA 020010 Isola di Ustica vieta il prelievo di tutte le specie diverse dal Coniglio selvatico;

**VISTA** la proposta di calendario venatorio trasmessa dalla Ripartizione Faunistico Venatoria di Palermo;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 64/Gab del 3 agosto 2018 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2018/2019, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Ustica nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio ;

**VISTO** l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

**RAVVISATA** la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e s.m.i.;

## D E C R E T A

**ART.1-** Nel territorio dell'isola di Ustica esterno al Sito Natura 2000 ITA02 0010 Isola di Ustica l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto di quanto previsto dal vigente Calendario Venatorio 2018/2019.

Nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale faunistico venatorio, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune di Ustica;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 29 AGO. 2018



L'Assessore  
Edgardo Bandiera

## REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e  
della Pesca Mediterranea*

*Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*

**STAGIONE VENATORIA 2018 /2019  
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA  
ARCIPELAGO DELLE EGADI**

### L'ASSESSORE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

**CONSIDERATO** che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di

Protezione Speciale (ZPS);

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche alle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

**CONSIDERATO** che l'arcipelago delle Egadi ricade per intero all'interno della IBA 157 Isole Egadi ;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre al 10 gennaio , tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 64 del 3 agosto 2018 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2018/2019, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Egadi nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

## **DECRETA**

**ART.1-** Nel territorio dell'arcipelago delle isole Egadi esterno alla ZPS ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre, l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 nel rispetto del vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2018/2019, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- L'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole costituenti l'arcipelago stesso;
- Non è consentito l'uso del Furetto;
- Dal 2 al 31 gennaio 2019 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
- Non è consentita l'attività venatoria nell'isola di Marettimo.
- Nelle isole di Favignana e Levanzo sino al 31 ottobre 2018 l'attività venatoria è vietata per una fascia di 150 metri dalla linea di costa per limitare il disturbo ad eventuali coppie nidificanti di Berta Maggiore.
- L'attività di allenamento e di addestramento dei cani è consentita dal 9 al 28 settembre 2018;
- Non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

**ART.2-** Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2018/2019, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dal 1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente
- l'esercizio venatorio è vietato sino al 31 ottobre per una fascia di 150 metri dalla linea di costa nelle isole di Favignana e Levanzo per limitare il disturbo alle coppie nidificanti di Berta Maggiore;
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole che costituiscono l'arcipelago stesso;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia ( *Scolopax rusticola*), della Quaglia ( *Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio ( *Turdus philomelos*), del Tordo sassello ( *Turdus iliacus*), della Lepre italiana ( *Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana ( *Alectoris graeca Whitakeri*);
- dal 2 al 10 gennaio 2019 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
- non è consentito l'uso del Furetto

**ART.3-** L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dal 1 al 30 ottobre 2018  
uccelli: Tortora ( *Streptopelia turtur*);
- b) dal 1 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019  
uccelli: Colombaccio ( *Columba palumbus*);
- c) dal 1 ottobre al 29 novembre 2018  
mammiferi: Coniglio selvatico ( *Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2018

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*)

e) dal 1 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019

uccelli: cesena (*Turdus pilaris*),

f) dal 1 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019

uccelli: Alzavola (*Anas crecca*) Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) dal 1 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019

uccelli : Gazza (*Pica Pica*)

h) ulteriori prescrizioni e limitazioni

- dal 1 al 31 dicembre 2018 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 2 al 10 gennaio 2019 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 2 al 10 gennaio 2019 la caccia alla Gazza (*Pica Pica*) è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita, sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al Beccaccino

**ART 4** - Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC TP3, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel territorio del comune di Favignana; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 5, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC TP3

**ART 5.** Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) Sono ammessi numero 27 cacciatori

b) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2018/2019, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio di Trapani UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistica Venatoria di Trapani;

c) Per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché all'albo del Comune di Favignana e del Servizio per il Territorio di Trapani UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistica Venatoria di Trapani;

d) L'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica

**ART. 6** - Al fine del raggiungimento del limite giornaliero di 15 capi e stagionale, i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS

dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria;

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 11 SET. 2018

  
L'Assessore  
E. Bandiera



## REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e  
della Pesca Mediterranea*

***Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale***

**STAGIONE VENATORIA 2018 /2019  
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA  
ARCIPELAGO DELLE EOLIE**

**L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

**CONSIDERATO** che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

**CONSIDERATO** che l'arcipelago delle isole Eolie ricade per intero all'interno della IBA 152 Isole Eolie

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 64 del 3 agosto 2018 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2018/2019, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Eolie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana;

## **D E C R E T A**

**ART.1-** Nel territorio dell'arcipelago delle isole Eolie esterno alla ZPS ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre la caccia è consentita dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 nel rispetto del vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2018/2019, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale di Caccia ME 3 ;
- Dal 2 al 31 gennaio 2019 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il Sabato e la Domenica;
- non è consentita l'attività venatoria nelle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Salina, Stromboli, Strombolicchio, Basiluzzo.
- l'attività di allenamento e di addestramento dei cani è consentita dal 9 al 28 settembre 2018;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

**ART.2-** Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre è consentita dal 1 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2018/2019, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

- dal 2 al 10 gennaio 2019 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il Sabato e la Domenica;
- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di

immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde non è consentito l'uso di pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dal 1 al 31 ottobre 2018 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente nelle isole di Lipari e Vulcano ad esclusione del territorio agro-silvopastorale riportato nell'apposita cartografia dell' ATC; nelle altre isole l'attività venatoria è vietata;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia ( *Scolopax rusticola*), della Quaglia ( *Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio ( *Turdus philomelos*), del Tordo sassello ( *Turdus iliacus*);
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente.

**ART.3** - L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 1 al 30 ottobre 2018

uccelli: Tortora ( *Streptopelia turtur*);

b) dal 1 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019

uccelli: Colombaccio ( *Columba palumbus*);

c) dal 1 ottobre al 29 novembre 2018

mammiferi: Coniglio selvatico ( *Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2018

Allodola ( *Alauda arvensis*); Merlo ( *Turdus merula*)

e) dal 1 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019

uccelli: cesena ( *Turdus pilaris*);

f) dal 1 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019

uccelli: Alzavola ( *Anas crecca*) Beccaccino ( *Gallinago gallinago*); Canapiglia ( *Anas strepera*); Codone ( *Anas acuta*); Fischione ( *Anas penelope*); Folaga ( *Fulica atra*); Gallinella d'acqua ( *Gallinula chloropus*); Germano reale ( *Anas platyrhynchos*); Mestolone ( *Anas clypeata*); Moriglione ( *Aythya ferina*); Pavoncella ( *Vanellus vanellus*); Porciglione ( *Rallus aquaticus*);

g) Ulteriori prescrizioni e divieti

- dal 1 al 31 dicembre 2018 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 2 al 10 gennaio 2019 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita la caccia alla posta al Beccaccino;
- L'uso del furetto, munito di museruola, è consentito dal 1 ottobre al 29 novembre 2018 , esclusivamente nell'isola di Vulcano.

**ART. 4** - Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente

provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC ME3 , così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni dell'Arcipelago delle isole Eolie; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 4, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC ME3

**ART. 5- Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre** l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) Sono ammessi numero 68 cacciatori

b) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2018/2019, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio di Messina UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina ;

c) Per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo del Servizio per il Territorio di Messina UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina , nonché all'albo dei Comuni il cui territorio ricade all'interno del ATC ME3;

d) L'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica

**ART. 6** - Nell'arcipelago delle Isole Eolie, nel rispetto del limite giornaliero, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia e fino ad un massimo di 50 conigli per stagione .

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri Ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Ai fini del raggiungimento del limite massimo stagionale, i Conigli selvatici abbattuti nell' A.T.C ME 3 non fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri Ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 11 SET. 2018

Assessore  
E. Bandiera

## REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e  
della Pesca Mediterranea*

*Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*

STAGIONE VENATORIA 2018 /2019  
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA  
SITO NATURA 2000 ITA050012 TORRE MANFRIA, BIVIERE E PIANA DI GELA

### L'ASSESSORE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

**CONSIDERATO** che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la

definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico della Regione Siciliana che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela consente l'esercizio dell'attività venatoria fino al 31 dicembre, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 64 del 3 agosto 2018 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2018/2019, le cui premesse sono valide per il presente provvedimento;

**RITENUTO** di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

## **D E C R E T A**

**ART. 1** - Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018 nel rispetto del vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione venatoria 2018/2019, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicate:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000;
- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola ( *Anas crecca*);
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- le squadre per la caccia al cinghiale ed alla volpe in forma collettiva devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 20 cani per squadra;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dal 1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia ( *Scolopax rusticola*), della Quaglia ( *Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio ( *Turdus philomelos*), del Tordo sassello ( *Turdus iliacus*);

**ART. 2** - L'attività venatoria non è consentita sul territorio coincidente con il SIC ITA050001 Biviere e Macconi di Gela e con il SIC ITA050011 Torre Manfredia.

**ART. 3** - Nelle Aziende Faunistiche Venatorie l'attività venatoria è consentita fino al 31 gennaio 2018 con i limiti, le prescrizioni ed i divieti previsti dal vigente Calendario Venatorio;

**ART. 4** - Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per gli ambiti territoriali di caccia in cui ricade, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di : Butera, Gela, Mazzarino e Niscemi ( ATC CL2); Caltagirone ( ATC CT2); Acate ( ATC RG1). Il numero di cacciatori ammessi per ogni comune, come di seguito indicato, è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel Sito:

- 1) per il comune di Butera sono ammessi n.9 cacciatori ( ATC CL2) ;
- 2) per il comune Gela sono ammessi n. 252 cacciatori ( ATC CL2) ;
- 3) per il comune di Mazzarino sono ammessi n. 62 cacciatori ( ATC CL2) ;
- 4) per il comune di Niscemi sono ammessi n. 75 cacciatori ( ATC CL2)
- 5) per il comune di Caltagirone sono ammessi n. 54 cacciatori ( ATC CT2) ;
- 6) per il comune di Acate sono ammessi n. 12 cacciatori ( ATC RG1);

I cacciatori possono esercitare l'attività venatoria esclusivamente nella porzione di territorio ricadente nell'ATC di residenza;

**ART. 5** - L'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2018/2019, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio-UO 3 Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio;
- b) Per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo degli Uffici Servizio per il Territorio-UO 3 Ripartizione Faunistica Venatoria di Caltanissetta, di Catania e di Ragusa, ognuna per il territorio di competenza, nonché all'albo dei comuni in cui ricade il Sito natura 2000 oggetto del presente provvedimento;
- c) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.
- d) Qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni il cui territorio ricade nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, con maggior numero di abitanti e

nel rispetto dell'ordine di ammissione per anzianità anagrafica. Il mancato raggiungimento del numero di cacciatori ammissibili nei comuni di Acate e di Caltagirone non darà luogo ad ammissione di cacciatori residenti in comuni diversi da quelli in cui ricade il Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento.

**ART. 6-** L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 1 al 31 ottobre 2018

**uccelli:** Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018

**uccelli:** Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 1 ottobre al 29 novembre 2018

**mammiferi:** Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018

Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*)

e) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018

**uccelli:** cesena (*Turdus pilaris*),

f) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018

**uccelli:** Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018

uccelli : Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

h) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018

**mammiferi:**

- Volpe (*Vulpes vulpes*).

i) dal 1 novembre al 31 dicembre 2018

**mammiferi:** Cinghiale (*Sus scrofa*).

l) Ulteriori prescrizioni

- dal 1 al 31 dicembre 2018 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita la caccia da appostamento al beccaccino.

#### **Art. 7 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe**

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 31 dicembre è consentito sia in forma libera che nella forma collettiva a squadra con l'ausilio di cani; se a squadra deve essere autorizzata preventivamente dal Servizio per il Territorio-UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio. La caccia in forma collettiva a squadra è regolata con provvedimento che sarà emanato dal Servizio per il Territorio-UO 3 Gestione delle

risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistica Venatoria entro il 5 settembre 2018, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi, ad esercitare la caccia nel Sito, ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente provvedimento;
- 2) possono essere autorizzate non più di tre squadre per giornata; potrà essere autorizzata una sola squadra per la porzione di ATC ricadente nel Sito oggetto del presente provvedimento;
- 3) le singole squadre per la caccia alla volpe in forma collettiva sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
  - α) il capo squadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l'Ufficio Servizio per il Territorio-UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla squadra, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
  - β) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
  - χ) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 4) la caccia può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 5) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

#### **ART.8 - Prescrizioni inerenti la caccia al Cinghiale**

- la caccia al cinghiale è consentita dal 1 novembre al 31 dicembre 2018.
- la caccia vagante in forma libera dal 1 novembre al 31 dicembre 2018 è consentita nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla L.R 33/97 e dal calendario venatorio vigente che ha regolamentato l'esercizio venatorio per la stagione 2018/2019;
- la caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*), nella forma collettiva a squadre con l'ausilio di cani, è consentita dal 1 novembre 2018 al 31 dicembre 2018; la caccia nella forma collettiva è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dal Servizio per il Territorio-UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio e solamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì.

La caccia in forma collettiva a squadra viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2018, ognuno per il territorio di competenza, da parte dei Servizi per il Territorio - U.O. 3 Ripartizione Faunistica Venatoria competenti per territorio nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- nel Sito Natura 2000 può essere autorizzata non più di una squadra al giorno costituita dai cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria nel sito ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente provvedimento. I Servizi per il Territorio-UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistica Venatoria autorizzeranno le squadre ognuno per il territorio di competenza raccordandosi con fra loro.
- le singole squadre per la caccia al cinghiale in forma collettiva sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
  - a) il caposquadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l'Ufficio Servizio per il Territorio-UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistica Venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla squadra, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona

individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

- b) i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
- c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- la caccia nella forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- tutti i cacciatori facenti parte della squadra devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.
- non possono essere utilizzati più di due cani a cacciatore e comunque ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani.

**ART. 9** – Al fine del raggiungimento dei limiti giornalieri e stagionali, i capi di selvaggina abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dello stesso ATC in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo. 11 SET. 2018



L'Assessore  
E. Bandiera

## REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e  
della Pesca Mediterranea*

*Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*

**STAGIONE VENATORIA 2018 /2019  
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA  
ARCIPELAGO DELLE PELAGIE**

**L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

**CONSIDERATO** che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per

la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS:

**CONSIDERATO** che l'arcipelago delle Pelagie ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

**VISTA** la proposta di calendario venatorio della Ripartizione faunistico venatoria di Agrigento;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana non consente l'inizio dell'attività venatoria prima del 1 ottobre anche nelle porzioni di territorio delle Important Bird Areas esterne alle ZPS e che le isole Pelagie rientrano nell'IBA 168;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 64 del 3 agosto 2018 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2018/2019 e le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Pelagie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana;

## **D E C R E T A**

**ART. 1** - Nel territorio dell'arcipelago delle isole Pelagie **esterno** alla ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre la caccia è consentita dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 nel rispetto di quanto previsto dal vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2018/2019, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- dal 2 al 31 gennaio 2019 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa;
- nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;
- per la caccia al coniglio selvatico è consentito l'uso del furetto, munito di museruola, dal 1 al 22 ottobre 2018;

- nelle isole di Lampedusa e Linosa sino al 31 ottobre 2018 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia di 150 metri dalla linea di costa; in queste aree e nello stesso periodo non è consentito l'addestramento dei cani;
- nell'area “ Arena bianca dell'isola di Linosa, come perimetrata nella cartografia allegata anche al DDG 742 del 10/11/2011 del Dipartimento regionale dell'Ambiente l'attività venatoria è vietata; la cartografia sarà trasmessa al comune di Lampedusa e Linosa , per la pubblicazione, prima dell'inizio della stagione venatoria dalla RFV di Agrigento;
- l'attività di allenamento e di addestramento dei cani è consentita dal 9 al 28 settembre 2018;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

**ART.2** - Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2018 fino al 10 gennaio 2019, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2018/2019, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati :

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde non è consentito l'uso dei pallini da caccia;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dal 1 al 31 ottobre 2018 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- dal 1 al 31 ottobre 2018 nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della regina e di Berta maggiore, opportunamente segnalate dall'ente gestore del sito, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. In assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;
- nell'isola di Lampedusa è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di Taccio vecchio, oltretutto nella parte di SIC – ZPS individuata come “area SIC preclusa all'esercizio venatorio” perimetrata nella cartografia allegata al DDG 742 del 11/10/2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia ( *Scolopax rusticola*), della Quaglia ( *Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio ( *Turdus philomelos*), del Tordo sassello ( *Turdus iliacus*);
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa;
- dal 2 al 10 gennaio 2019 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

- nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;
- per la caccia al coniglio selvatico è consentito l'uso del furetto, munito di museruola, dal 1 al 22 ottobre 2018;

**ART.3** - L'esercizio dell'attività venatoria **nel Sito Natura 2000** oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dal 1 al 30 ottobre 2018  
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dal 1 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019  
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dal 1 ottobre al 29 novembre 2019:  
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- d) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2018  
uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*)
- e) dal 1 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019 :  
uccelli: cesena (*Turdus pilaris*)
- f) dal 1 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019 :  
uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas chryseata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) ulteriori limitazioni e prescrizioni

- dal 1 al 31 dicembre 2019 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 2 al 10 gennaio 2019 la caccia alla Cesena ed al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al beccaccino

**ART 4** - Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC AG3, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 5, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC AG3;

**ART 5** - Nel Sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) sono ammessi numero 5 (cinque) cacciatori
- b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2018/2019, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione Faunistica

Venatoria di Agrigento;

c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della Ripartizione faunistico venatoria di Agrigento, nonché all'albo del Comune Lampedusa e Linosa ;

d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno predente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

**ART. 6** - Nell'arcipelago delle Isole Pelagie, nel rispetto dei limiti giornalieri, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia e fino ad un massimo di 50 conigli per stagione. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Ai fini del raggiungimento del limite stagionale i Conigli selvatici abbattuti nell' A.T.C AG 3 non fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri Ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 11 SET. 2018

L'Assessore  
E. Bandiera





## REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e  
della Pesca Mediterranea*

***Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale***

STAGIONE VENATORIA 2018 /2019

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Sito Natura 2000 ZPS ITA02 0010 Isola di Ustica

**L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

**CONSIDERATO** che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento

di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, al punto 3.9 misure di salvaguardia ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per l'area esterna al sito di interesse comunitario ricadente nell'isola di Ustica non prevede divieti o limitazioni sulle specie di fauna selvatica che possono essere oggetto di esercizio venatorio;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, al punto 3.9 misure di salvaguardia ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per l'area interna al Sito Natura 2000 ITA 020010 Isola di Ustica vieta il prelievo di tutte le specie diverse dal Coniglio selvatico;

**VISTA** la proposta di calendario venatorio trasmessa dalla Ripartizione Faunistico Venatoria di Palermo;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 64 del 3 agosto 2018 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2018/2019, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 71 gab. del 29 agosto 2018 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria nell'isola di Ustica per la stagione 2018/2019;

**RITENUTO** di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 ITA02 0010 Isola di Ustica nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio ;

## **D E C R E T A**

**ART.1-** Nel Sito Natura 2000 ITA 020010 Isola di Ustica , l'esercizio dell'attività venatoria è consentito, esclusivamente per il Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), nel periodo compreso dal 1 ottobre al 29 novembre 2018 e nel rispetto dei limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- nel periodo dal 1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- l'attività venatoria non è consentita nell'area "Gorgo Salato" ( habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area stessa;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici al fine di consentirne l'abbattimento con l'esercizio venatorio;

**ART 2-** Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC PA3 , così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio , l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Ustica; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 4, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC PA3.

**ART 3-** Nel Sito Natura 2000 ZPS ITA02 0010 Isola di Ustica l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) è ammesso n. 1 ( uno ) cacciatore;
- b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2018/2019, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione Faunistica Venatoria di Palermo;
- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea , all'albo della ripartizione faunistico venatoria di Palermo, nonché all'albo del Comune di Ustica;
- d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica e sarà ammesso il cacciatore più anziano. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica

**ART.4-** L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì , mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.

**ART.5** - Nell'Isola di Ustica il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente non più di 1(uno) coniglio. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito. Ai fini del raggiungimento del limite stagionale i capi abbattuti nell' A.T.C PA 3, fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri Ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 1 SET. 2018

  
L'Assessore  
E. Bandiera



## REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e  
della Pesca Mediterranea*

*Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*

STAGIONE VENATORIA 2018/2019  
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA  
SITO NATURA 2000 ITA030042 MONTI PELORITANI, DORSALE CURCURACI, ANTENNA MARE E  
AREA MARINA DELLO STRETTO DI MESSINA

**L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

**CONSIDERATO** che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17

ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre e nel mese di gennaio esclusivamente al Cinghiale per 2 giorni la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì e giovedì, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000 ;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 64 del 3 agosto 2018 giugno 2018 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2018/2019 , le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che nel Sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina è segnalata una presenza eccessiva di cinghiali che, oltre a causare danni alle colture agricole, arrecano gravi danni alla biodiversità e, nello specifico, alla flora endemica ed alla fauna selvatica per la cui protezione gli stessi sono stati istituiti;

**CONSIDERATO** che nel Sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina l'eccessiva presenza dei cinghiali sta generando anche forti preoccupazioni sulla tutela della pubblica incolumità giacché gli stessi, divenuti stanziali all'interno del demanio forestale (bosco della Candelara) del comune di Messina, confinante peraltro con l'autostrada A20 Messina-Palermo (località Tavernaro, Giudici e Bugolio), sono stati avvistati ai margini della predetta rete autostradale con evidente pericolo per la pubblica incolumità e che la situazione è stata peraltro segnalata dal Prefetto di Messina, dal Comandante della Polizia Stradale di Messina, dal CAS e, dalla R.F.V. di Messina e dal Corpo Forestale di Messina;

**RITENUTO** di potere consentire, per la stagione venatoria 2018-2019, l'attività venatoria nel sito della Rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina nel rispetto di quanto previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

## **D E C R E T A**

**ART.1-** Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina, l'attività venatoria è consentita dal 01/10/2018 al 31/01/2019, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal vigente Calendario Venatorio con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2018-2019, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

- 1) l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di Messina, Monforte San Giorgio, Rometta, Saponara e Villafranca Tirrena;
- 2) è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- 3) è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- 4) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- 5) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- 6) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- 7) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- 8) nel periodo dal 1 al 31 ottobre 2018 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- 9) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- 10) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- 11) non è consentito l'uso del Furetto;

**ART. 2** - Dal 2 al 31 gennaio 2019 è consentito esclusivamente il prelievo venatorio del cinghiale (*Sus scrofa*) soltanto in forma collettiva a squadre e con l'ausilio dei cani da seguita, per due giorni la settimana a scelta tra il lunedì, mercoledì e giovedì;

**ART.3** -Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC ME2, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, l'accesso dei cacciatori è così regolamentato:

1) è prevista l'ammissione di due distinte categorie di cacciatori di cui una costituita da cacciatori che intendono dedicarsi alla caccia generica e l'altra costituita dai cacciatori organizzati in squadre per la caccia in forma collettiva al cinghiale, con l'ausilio dei cani;

a) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018 sono ammessi numero 316 cacciatori che, dal 1 al 30 ottobre 2018, potranno esercitare l'attività venatoria 3 giorni la settimana a libera scelta fra i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, mentre dal 1 novembre al 31 dicembre 2018, potranno esercitare l'attività venatoria 2 giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

b) dal 1 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 sono ammessi numero 240 cacciatori organizzati in squadre per la caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre che potranno esercitare l'attività venatoria, previa autorizzazione dell'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche Ripartizione faunistico venatoria di Messina un giorno la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì ed il giovedì; gli stessi dal 2 al 31 gennaio 2019 potranno esercitare la caccia al Cinghiale in forma collettiva due giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì o il giovedì previa autorizzazione dell'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche Ripartizione faunistico venatoria di Messina;

2) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria, esclusivamente nella forma generica

come previsto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria, devono presentare istanza di ammissione, in regola con le disposizioni in materia di bollo, direttamente all'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche Ripartizione faunistico venatoria di Messina;

a) il numero dei cacciatori ammessi per ogni comune è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel Sito:

- Per il Comune di Messina sono ammessi n. 227 cacciatori;
- Per il Comune di Monforte San Giorgio sono ammessi n. 11 cacciatori;
- Per il Comune di Rometta sono ammessi n. 18 cacciatori;
- Per il Comune di Saponara è ammesso n. 37 cacciatori;
- Per il Comune di Villafranca Tirrena sono ammessi n. 23 cacciatori.

b) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani di età. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti nei comuni della ZPS ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica

c) Qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni con maggior numero di abitanti, nel rispetto dell'anzianità anagrafica;

d) gli elenchi delle domande saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché nell'albo dell'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche Ripartizione faunistico venatoria di Messina e negli albi dei comuni ricadenti nel Sito natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

e) i cacciatori ammessi esclusivamente per la caccia in forma generica sono autorizzati ad effettuare il prelievo venatorio del Cinghiale (*Sus scrofa*), dal 1 novembre al 31 dicembre 2018, nella forma di caccia vagante;

3) i cacciatori che intendono esercitare esclusivamente la caccia in forma collettiva al Cinghiale, come previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria devono presentare istanza di ammissione, in regola con le disposizioni in materia di bollo, direttamente all'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche Ripartizione faunistico venatoria di Messina. Le istanze devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- il caposquadra presenterà la propria istanza e quelle dei componenti la squadra, corredata di elenco;
- L'elenco delle domande sarà redatto per squadre in ordine di presentazione delle domande e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo territoriale e della pesca mediterranea, nonché nell'albo della Ripartizione faunistico venatoria di Messina e negli albi dei comuni ricadenti nel Sito natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

4) per la presentazione delle istanze di ammissione sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo territoriale e della pesca mediterranea, all'albo dell'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche Ripartizione faunistico venatoria di Messina e all'albo dei comuni il cui territorio ricade all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

**ART.4** - L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 1 al 31 ottobre 2018 incluso:

**uccelli:** Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018 incluso:

**uccelli:** Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 1 ottobre al 29 novembre 2018 incluso:

**mammiferi:** Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2018 incluso:

Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*)

e) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018

**uccelli:** Cesena (*Turdus pilaris*)

f) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018 incluso:

**uccelli:** Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018 incluso:

uccelli : Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

h) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018 incluso:

**mammiferi:** Volpe (*Vulpes vulpes*).

i) dal 1 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 incluso:

**mammiferi:** Cinghiale (*Sus scrofa*).

l) ulteriori prescrizioni e limitazioni

- dal 1 al 31 dicembre 2018 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

- non è consentita la caccia da appostamento al beccaccino.

#### **Art. 5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe**

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 31 dicembre è consentito sia in forma libera sia in forma collettiva a squadra; nella forma a squadra deve essere autorizzata preventivamente dall' Ufficio Servizio per il Territorio- UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche Ripartizione faunistico venatoria di Messina.

La caccia a squadra è regolata con provvedimento che sarà emanato dall' Ufficio Servizio per il Territorio- UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche Ripartizione faunistico venatoria di Messina entro il 5 settembre 2018, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nel Sito, ai sensi della lettera a) del comma 1) dell'articolo 3 del presente provvedimento;

2) possono essere autorizzate non più di due squadre per giornata ;

3) le singole squadre per la caccia alla volpe in forma collettiva sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 12 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

a) il capo squadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico venatoria di Messina, il quale organizza e dirige la caccia , controlla il numero e l'elenco dei

partecipanti alla caccia , cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia , controlla ed assegna le poste prima dell'inizio della caccia , controlla il numero dei capi abbattuti;

**b)** i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia ;

**c)** i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

4) la caccia a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

5) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia .

#### **ART.6 Prescrizioni inerenti la caccia al Cinghiale**

- la caccia al cinghiale è consentita dal 1 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 .
- la caccia in forma vagante è consentita dal 1 novembre al 31 dicembre 2018 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla L.R 33/97 e dal Calendario Venatorio vigente che ha regolamentato l'esercizio venatorio per la stagione 2018/2019;
- la caccia al Cinghiale (*Sus scrofa* ) in forma collettiva a squadre con l'ausilio di cani è consentita, dal 1 novembre 2018 al 31 gennaio 2019, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio per il Territorio- UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche Ripartizione faunistico venatoria di Messina, solamente nei giorni di lunedì, mercoledì, e giovedì;
- possono essere autorizzate fino a dieci squadre per giornata;
- dal 2 al 31 gennaio 2019 la caccia in forma collettiva a squadra può essere esercitata solamente con l'ausilio di cani da seguita;

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) in forma collettiva a squadra viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2018 da parte del Servizio per il Territorio- UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche Ripartizione faunistico venatoria di Messina, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1- i cacciatori capi squadra dovranno essere in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di preparazione alla caccia al cinghiale in battuta;

2 -le singole squadre per la caccia al cinghiale in forma collettiva sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 12 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

**a** -il caposquadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l' Ufficio Servizio per il Territorio- UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche Ripartizione faunistico venatoria di Messina, organizza e dirige la caccia , controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia , cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia , controlla ed assegna le poste prima della caccia , controlla il numero dei capi abbattuti;

**b** - i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia ;

**c** - i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

3- la caccia in forma collettiva a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

4- tutti i cacciatori partecipanti alla squadra devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

5- i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

Possono essere utilizzati non più di due cani per cacciatore e comunque ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani;

**ART. 7** – Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dell'ATC ME2 in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 1 SET. 2018

L'Assessore  
E. Bandiera





D.A. n. 81/003 del 1.1 SET. 2018

## REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e  
della Pesca Mediterranea*

*Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*

**STAGIONE VENATORIA 2018 /2019  
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA  
ISOLA DI PANTELLERIA**

**L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

**CONSIDERATO** che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

**CONSIDERATO** che l'isola di Pantelleria ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie ;

**VISTO** il D.P.R. del 28 luglio 2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 235 del 7 ottobre 2016 con il quale sono stati istituiti il Parco Nazionale "Isola di Pantelleria" e l'Ente Parco Nazionale isola di Pantelleria;

**CONSIDERATO** che il Sito Natura 2000 ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante ricade all'interno dei confini del Parco Nazionale "Isola di Pantelleria";

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 64 del 3 agosto 2018 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2018/2019, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Pantelleria nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio vigente;

## **D E C R E T A**

**ART.1** - Nel territorio dell'isola di Pantelleria esterno al Parco nazionale "Isola di Pantelleria" la caccia è consentita dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 nel rispetto di quanto previsto dal vigente Calendario Venatorio 2018/2019, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- Dal 2 al 31 gennaio 2019 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il Sabato e la Domenica;
- Per la caccia al coniglio è consentito l'uso del furetto, munito di museruola, dalla data di apertura della caccia fino al 31 ottobre 2019 incluso;
- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Pantelleria;
- l'attività di allenamento e di addestramento dei cani è consentita fino al 28 settembre 2018;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- sino al 31 ottobre 2018 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente e chiaramente segnalate dall'ente gestore del Sito natura 2000 del luogo; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa dell'isola;

**ART.2** – Nell'Isola di Pantelleria, nel rispetto del limite giornaliero di 15 capi, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia e fino ad un massimo di 50 conigli per stagione. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i conigli abbattuti nell'ATC TP 4 Pantelleria non fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo,

11 SET. 2018

L'Assessore  
E. Bandiera



